

Comune di Diano Marina

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 35

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2021

Nell'anno DUEMILAVENTUNO addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 11:00 nella Sede Municipale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
CHIAPPORI GIACOMO	X	
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
FELTRIN BARBARA		X
BASSO LUIGI	X	
NOVARO PAOLA	X	
TOTALE	4	1

Assiste quale segretario il Dr. Matteo MARINO

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'On. Giacomo CHIAPPORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che il Comune di Diano Marina ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria con delibera G.C.n.185 in data 27.12.2017 e che pertanto ha potuto introdurre l'imposta di soggiorno;

VISTA la delibera C.C. n. 3 del 07.02.2019 con la quale è stata istituita nel Comune di Diano Marina, a partire dal 2019, l'imposta di soggiorno, di cui all'art.4 del D.Lgs.n.23/2011 che ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

VISTO quindi il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con la delibera C.C. n. 3 del 07.02.2019 che, tra l'altro, prevede:

- che gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:
 - A. Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss. mm. e ii, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza

turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);

B. Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;

-che l'imposta deve essere corrisposta in caso di pernottamento nelle strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n.32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, differenziate in relazione alle diverse tipologie delle strutture ricettive come individuate dalla normativa regionale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva;

-che l'imposta deve essere richiesta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario;

- che il gestore deve dichiarare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun mese solare, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione di imposta relativi al mese precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno;

- che il versamento da parte del gestore a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo;

-che, in riferimento al primo anno di applicazione, l'imposta si applicherà per le sole mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.1 comma 169 della L. n.296/2006, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 04.03.2020, con la quale si sono approvate le tariffe da applicarsi per l'anno 2020;

RICHIAMATI gli incontri svoltisi con le associazioni locali maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, con le quali l'Amministrazione Comunale ha dapprima concordato la conferma anche per il 2021 delle tariffe applicate nell'anno 2020 e la durata di applicazione dell'imposta dal 1° Aprile 2021 al 30 settembre 2021;

DATO ATTO che, nel rispetto della normativa, le tariffe sono graduate in relazione alle tipologie delle strutture ricettive, da un minimo di Euro 0,50 ad un massimo di Euro 3,00 per pernottamento;

VISTI:

- l'art.53, comma 16, della L.n.388/00 (Finanziaria 2001) secondo il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e l'art.151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 che fissa il termine per deliberare il bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

- l'art.1, comma 169 della legge n.296 del 27.12.06 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 13.01.2021 con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono "parere positivo in ordine alla regolarità tecnica";
- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissonne "parere positivo in ordine alla regolarità contabile";

Per quanto sopra,

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2021 le tariffe dell'imposta di soggiorno già applicate nel 2020, nel rispetto di quanto concordato con le associazioni di categoria, graduate in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive da un minimo di Euro 0,50 ad un massimo di Euro 3,00 a persona per un pernottamento massimo consecutivo nella stessa struttura ricettiva di 7 giorni, come di seguito elencate:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO
Alberghi a 5 stelle "lusso"	€ 3,00
Alberghi a 5 stelle	€ 3,00
Alberghi a 4 stelle	€ 2,00
Alberghi a 3 stelle	€ 1,00
Alberghi a 2 stelle	€ 0,50
Alberghi a 1 stella	€ 0,50
Residenze turistico alberghiere a 5 stelle	€ 1,00
Residenze turistico alberghiere a 4 stelle	€ 1,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Residenze turistico alberghiere a 3 stelle	€ 1,00
Residenze turistico alberghiere a 2 stelle	€ 1,00
Albergo diffuso	€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO
Case per ferie	€ 1,00
Affittacamere	€ 1,00
Case e appartamenti per vacanze	€ 0,50
Bed & Breakfast a 3 soli	€ 1,00
Bed & Breakfast a 2 soli	€ 1,00
Bed & Breakfast a 1 sole	€ 1,00
Appartamenti ammobiliati ad uso turistico	€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO
Villaggi turistici a 4 stelle	€ 0,70
Villaggi turistici a 3 stelle	€ 0,70
Villaggi turistici a 2 stelle	€ 0,70
Villaggi turistici a 1 stella	€ 0,70
Campeggi/Parchi vacanza a 4 stelle	€ 0,50
Campeggi/Parchi vacanza a 3 stelle	€ 0,50
Campeggi/Parchi vacanza a 2 stelle	€ 0,50
Campeggi/Parchi vacanza a 1 stella	€ 0,50
Aree di sosta a 4 stelle	€ 0,50
Aree di sosta a 3 stelle	€ 0,50
Aree di sosta a 2 stelle	€ 0,50
Aree di sosta a 1 stella	€ 0,50
Stanziali (nucleo di 5 persone)	€ 30,00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche	€ 1,00

Gruppi Sportivi/Scolastici	IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO
	€ 0,70

2. di stabilire in Euro 30,00 a stallo l'importo annuo dell'imposta di soggiorno dovuto dai clienti "stanziali" delle strutture ricettive all'aria aperta;
3. di dare atto che l'imposta sarà applicata dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021;
4. di dare atto che il Comune di Diano Marina ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria con delibera G.C.n.185 in data 27.12.2017 e che pertanto può introdurre l'imposta di soggiorno;
5. di dare atto che il gettito sarà destinato alle finalità di cui alla delibera della Giunta Regione Liguria n.362 del 05.05.2017;

6. con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi alle necessità operative.

=====

IL SINDACO
-On. Giacomo CHIAPPORI-

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Matteo MARINO-